

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2697 del 26/05/2017
Oggetto	PRATICA FC07A0255 - ACQUE SOTTERRANEE COMUNE DI FORLÌ LOCALITÀ CASTIGLIONE (FC) RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA S.MARIA DI CASTELLARI S.S. USO: AGRICOLO- IRRIGUO CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA MEDIANTE N. 1 POZZO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2737 del 24/05/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno ventisei MAGGIO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE PRATICA FC07A0255
COMUNE DI FORLÌ LOCALITÀ CASTIGLIONE (FC)
RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA S.MARIA DI CASTELLARI S.S.
USO: AGRICOLO-IRRIGUO
**CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA
SOTTERRANEA MEDIANTE N. 1 POZZO**

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" ;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) ;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo, n. 65 del 2/2/2015;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA) ;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 09 giugno 2014 n. 787, "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - art. 21 r.r. 41/2001.";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1781 del 2015 " Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015- 2021";
- la Deliberazione n. 353/2017 avente ad oggetto "Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni";

Premesso che :

- con nota pervenuta in data 28.12.2007 e acquisita al protocollo n. PG.2008.13581. del 15.01.2008,

- è stata presentata domanda di concessione richiamata in oggetto;
- in data 25.02.2013 con nota prot. PGDG/2013/0050974 è stata trasmessa agli intestatari una richiesta di integrazione documentale e interruzione dei termini di prescrizione ai fini dell'istruzione della pratica;
- in data 20.05.2013 con nota prot. PG.2013.0128352 del 27.05.2013 è stata presentata la documentazione integrativa richiesta;
- in data 28.02.2017 con nota prot. PGDG.2017.2740 del 16.03.2017 sono stati integrati alcuni dati mancanti necessari per il prosieguo dell'istruttoria;
- In data 15.03.2017 con nota prot. PGDG.2017.2743 del 16.03.2017 è stato richiesto un ulteriore aggiornamento dei dati dell'istanza di concessione;
- In data 16.03.2017 con le note prot. PGDG.2017.2712 e PGDG.2017.2717 sono stati comunicati ed integrati i dati di cui alla nota precedente;

Dato atto che:

- nella documentazione presentata a corredo della domanda e dalle successive richieste di integrazione/aggiornamento risulta che le caratteristiche del prelievo sono :
 - prelievo da acque sotterranee;
 - portata massima di 1,5 l/s;
 - portata media di 1 l/s;
 - volume annuo massimo 720 mc/anno;
 - le opere di derivazione sono ubicate nel comune di Forlì (FC) , su terreno distinto nel NCT di detto comune foglio n. 134 mappale 224 aventi le seguenti coordinate geografiche UTM-RER: X = 734986, Y = 901780;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000).
- che l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli con nota assunta a prot. n. PG.2014.0051883 del 25.02.2014 giudica la concessione ammissibile con prescrizioni;
- che il Consorzio di Bonifica della Romagna con nota del 06.02.2017 acquisita a prot. n. PGDG/2017/2121 esprime parere favorevole alla derivazione in oggetto in quanto la zona è servita dalla rete di distribuzione proveniente dall'invaso del Consorzio irriguo Cosina (privato e attualmente non allacciato alle reti gestite dal Consorzio di Bonifica) e sussiste l'impossibilità allo stato attuale, di soddisfare la richiesta di acqua attraverso le strutture consortili già operanti nel territorio;
- che la Provincia di Forlì-Cesena con nota del 28.02.2017 acquisita a prot. n. PGDG7201/2102 ha espresso parere condizionato e con prescrizioni;

Dato atto inoltre:

- che la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso agricolo-irriguo nello specifico per la coltivazione di vigneti (ha 5);
- del pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di rilascio della concessione, pari ad € 166,00 in data 28.12.2007;
- del pagamento dei canoni di concessione fino al 2018;
- che ai sensi dell'art.8 comma 1, della L.R. 2/2015 i canoni dovranno essere versati anticipatamente almeno fino alla concorrenza della somma fissata per la rinuncia al credito;
- che il deposito cauzionale già versato dal titolare in data 07.03.2014 nell'importo di € 51,65 è stato aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nella misura di € 198,35;

D E T E R M I N A

richiamate le motivazioni esposte in premessa:

- a) di riconoscere a sig. Castellari Sergio, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Agricola S.Maria di Castellari S.S. P.IVA/CF 01412310391 il rilascio della concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee, in località Castiglione nel comune di Forlì (FC) Via delle Contese n.2 per uso agricolo;
- b) di stabilire che il prelievo è esercitato con portata massima di 1,5 l/s, per un volume di 720 mc/anno;
- c) di stabilire la scadenza della concessione al **31 dicembre 2026**;

- d) di approvare il disciplinare allegato al presente atto;
di dare atto che:
- il canone per l'utilizzo della risorsa idrica relativo agli anni 2015-2016-2017-2018 è già stato versato in data 18.03.2016 nella misura di € 32,40 e deve essere integrato ai sensi della DGR 1792 del 2016 nella misura di € 7,80 con riferimento alle annualità 2017 e 2018;
 - i canoni annuali successivi al 2018, sono stati versati anticipatamente ai sensi della L.R. 2/2015 art. 8 c. 1;
 - il canone 2017 è pari a € 12;
 - il deposito cauzionale, fissato in € 250 è già stato integrato fino a tale misura;
 - sono già state versate le spese di istruttoria per un importo di € 166,00;
- e) di assegnare il termine di 30 giorni per la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto;
- f) che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
- g) di dare atto che:
- il canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo già versato quale deposito cauzionale e la sua integrazione sono introitati sul Capitolo n. 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
- h) di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
- i) di rammentare che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
- j) E' obbligo del concessionario, ai sensi dell' art. 95 del DLGS n.152/2006 l'installazione di idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata, assicurandone il buon funzionamento per tutta la durata della concessione, nonché l'invio, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei risultati delle misurazioni effettuate al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio e ad ARPAE – Direzione Tecnica, secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale.
- k) di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. del presente atto ai sensi dell'art. 18 c.3 della R.R. 41/2001;
- l) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- m) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- n) di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all' Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933.

*Il Responsabile
Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dott. Franco Zinoni
(originale firmato digitalmente)*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea, mediante un pozzo, per uso agricolo-irriguo, con una portata massima di 1,5 l/s ed un volume complessivo massimo annuo pari a mc 720, richiesta dal Sig. Castellari Sergio CF CSTRG41E26D458L residente a Faenza (RA) in via San Giovannino n. 39 in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Agricola S.Maria P.IVA/CF 01412310391 con sede in via San Giovannino n. 39, 48018 Faenza (RA)

ART. 1 – QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

1.1 Quantità di acqua derivabile:

- portata massima di 1,5 l/s;
- portata media di 1 l/s;
- quantitativo massimo del prelievo pari a 720 mc/anno.

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare acqua.

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

2.1 L'acqua derivata può essere utilizzata esclusivamente per uso agricolo-irriguo.

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE.

3.1 Il pozzo è localizzato nel comune di Forlì in località Castiglione (FC) su terreno distinto nel NCT di detto comune foglio n. 134 mappale 224 e presenta le seguenti coordinate geografiche UTM-RER: X = 734986, Y = 901780

Il pozzo presenta le caratteristiche tecniche riportate nella seguente tabella:

Diametro esterno della colonna posta in opera:	200 mm
Materiale utilizzato:	tubo in ferro da 200 mm
Profondità del pozzo:	75 m
Portata massima d'emungimento:	1,5 l/s
Tipo di uso	agricolo-irriguo

L'impianto di sollevamento è costituito da un'elettropompa sommersa con potenza pari a 1.00 Kw, sospesa alla profondità di circa mt. 60 dal piano di campagna;

- la camicia in ferro, entro la quale è inserita la tubazione di prelievo, è di 300 mm (interni);
- da m 50 a m 65 si sono rilevate nella camicia delle tendine continue di drenaggio;
- Il livello piezometrico statico si attesta generalmente alla quota di 12,00 m da p.c.;

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è assentita fino al **31.12.2026**

4.2 L'amministrazione concedente ha facoltà di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

- 5.1** Il concessionario qualora abbia interesse a proseguire il prelievo deve presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del RR 41/2001.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

- 6.1** Il canone è corrisposto per una portata massima di 1,5 l/s per uso agricolo-irriguo.
6.2 I canoni riferiti agli anni di durata della concessione sono stati versati anticipatamente.
6.3 La sospensione dei prelievi disposta dall'Amministrazione competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del RR n. 41/2001).
6.4 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del RR n. 41/2001).

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

- 7.1** Il deposito a titolo di cauzione è stato fissato nella misura di € 250,00 ed effettuato a garanzia degli obblighi di concessione a norma dell'art. 154 della LR n. 3/1999 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
7.2 Alla cessazione della concessione il deposito verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, salvo quanto previsto al punto seguente.
7.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza) e per il danno derivante dal mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione.

ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

- 8.1** **Modalità e cautele nel prelievo** - L'emungimento di acqua dovrà essere regolato in modo da non causare turbamento del regime delle acque sotterranee, ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque salate o inquinate.
- 8.1** **Dispositivo di misurazione** - E' obbligo del concessionario, ai sensi dell' art. 95 del DLGS n.152/2006 l'installazione di idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata, assicurandone il buon funzionamento per tutta la durata della concessione, nonché l'invio, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei risultati delle misurazioni effettuate al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio e ad ARPAE – Direzione Tecnica, secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale.
- 8.2** **Cartello identificativo** - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare l'Autorità concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.
- 8.3** **Variazioni** - Ogni variazione relativa alle opere di prelievo e di misura, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta all'Autorità concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso dell'Autorità concedente, dà luogo a decadenza della concessione.
Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o al cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata all'Autorità concedente.
- 8.4** **Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocua ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.

8.5 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dall'Autorità concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

8.6 Cessazione dell'utenza – Alla cessazione dell'utenza le opere di derivazione, salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente e salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione.

8.7 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

9.1 Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

9.2 Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il sottoscritto _____, in qualità di delegato/legale rappresentante dell'intestatario/della società _____, presa visione in data _____ del presente Disciplinare, dichiara d'accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.